



# COMUNE DI SALÒ

Provincia di Brescia

## Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 04.05.2015  
Pubblicato all'Albo dal 18.06.2015 al 03.07.2015 ó Rep. N. 819

ART. 1  
OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile, come disposto dall'art.106 e seguenti del codice civile.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionalmente garantita così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile.

ART. 2  
FUNZIONI

La celebrazione del matrimonio civile viene effettuata dal Sindaco quale ufficiale di governo ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del D.P.R. 03/11/2000 N.396.

Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Stato Civile agli Assessori Comunali, ai Consiglieri comunali, al Segretario Comunale ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune o ai cittadini italiani aventi i requisiti per essere nominati consiglieri comunali. Trattasi in questo ultimo caso di ipotesi residuali che vanno di volta in volta autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste presentate dai nubendi.

L'Ufficiale di Stato Civile nel celebrare il matrimonio deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n.396. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare sotto qualsiasi forma simboli politici e/o religiosi.

ART. 3  
MATRIMONIO SU DELEGA

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione indicando la data e l'ora scelta all'Ufficio dello Stato Civile con anticipo di almeno 60 giorni.

Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi dovranno produrre con anticipo di almeno 15 giorni dalla data di celebrazione all'Ufficio di Stato Civile la seguente documentazione:

- a) Delega del Comune di residenza;
- b) Fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
- d) Indicazione del regime patrimoniale sull'apposito modello predisposto da quest'Ufficio e allegato al presente Regolamento (All. A).

ART. 4  
LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile è celebrato pubblicamente alla presenza di due testimoni maggiorenni (art.107 del Codice Civile) muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, nel Palazzo Comunale all'interno dei seguenti locali:

- Ufficio del Sindaco
- Sala Consiliare
- Sala Dei Provveditori
- Sala Giunta

Il matrimonio civile può essere celebrato anche presso il MUSEO CIVICO DELLA CITTÀ che per questa occasione assume la denominazione di "Casa Comunale".

Per la Sala dei provveditori l'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni coincidenti con il giorno del matrimonio, si riserva di trasferire la celebrazione dello stesso nella Sala Consiliare, con preavviso dei almeno due mesi, previo rimborso ai nubendi della differenza della tariffa.

Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati se non per quanto previsto dall'art.110 del Codice Civile (Grave impedimento di uno degli sposi giustificato all'Ufficio di Stato Civile e tale da non consentire di recarsi presso la Casa Comunale).

#### ART. 5 RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

La richiesta di celebrazione di matrimonio va presentata all'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda che dovrà contenere le generalità complete dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale nonché i dati completi dei testimoni.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. N. 396 del 3/11/2000. In caso contrario non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio si considererà annullata.

#### ART. 6 GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile è celebrato in via ordinaria dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 18 e il Sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12.

I matrimoni civili potranno essere celebrati in via eccezionale e solo in presenza di straordinarie esigenze dei nubendi anche nella giornata di Sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.

Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese nei seguenti giorni:

- 1 e 6 Gennaio
- la domenica di Pasqua e il giorno successivo
- 25 Aprile
- 1° Maggio
- 2 Giugno
- 15 Agosto
- 1 Novembre
- 4 Novembre (Festa del Patrono)
- 8 Dicembre
- 25 26 e 31 Dicembre.

#### ART. 7 COSTO DEL SERVIZIO

Nulla è dovuto per la celebrazione dei matrimoni civili nell'Ufficio del Sindaco in quanto sede istituzionale, purché la stessa avvenga durante gli orari di servizio e più precisamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 18 e il sabato dalle ore 9 alle ore 11. Qualora i nubendi scelgano che la celebrazione abbia luogo nelle altre Sale messe a disposizione o presso il Museo Civico della Città, anche durante l'orario di servizio sopra riportato, sarà dovuto il pagamento dell'importo della tariffa stabilita. L'importo verrà maggiorato in occasione di richieste che prevedano la celebrazione della cerimonia al di fuori dell'orario d'Ufficio. La maggiorazione verrà applicata anche se il rito viene celebrato nell'Ufficio del Sindaco e più precisamente nella

giornata di Sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. L'importo della tariffa sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Salò di almeno uno dei nubendi.

Le relative tariffe sono determinate ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo delle Sale: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, personale d'attesa ecc).

Nessun rimborso competerà qualora la mancata cerimonia sia ascrivibile ai richiedenti.

#### ART. 8

##### ALLESTIMENTO DELLA SALA

I richiedenti possono a propria cura e spese arricchire le sale con ulteriori addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi sempre a cura dei richiedenti.

Le sale dovranno quindi essere restituite nelle medesime condizioni in cui erano state concesse.

Il Comune di Salò si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati nelle sale stesse.

#### ART. 9

##### PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

È fatto divieto il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della Sala utilizzata per la cerimonia e nelle immediate vicinanze.

Qualora tale disposizione non venga rispettata, ove risulti impossibile l'identificazione del diretto responsabile, le spese di pulizia aggiuntive saranno addebitate al soggetto richiedente.

Parimenti sarà addebitato al soggetto richiedente il risarcimento di eventuali danni alle suppellettili, ai quadri e ai mobili facenti parte dell'arredo delle sale concesse.

#### ART. 10

##### MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso in cui i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, dovranno dimostrare all'Ufficio Dello stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non comprendere la lingua italiana, gli stessi dovranno reperire e avvalersi di un interprete, così come previsto dall'art.13 e 66 del DPR n.396/2000. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficio dello Stato Civile almeno 7 giorni prima della celebrazione del matrimonio, munito di documento d'identità valido, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per sottoscrivere l'apposito verbale di nomina comprensivo del giuramento.

#### ART. 11

##### ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio competente alla celebrazione del matrimonio è l'Ufficio dello Stato Civile che procederà al coordinamento con gli altri uffici Comunali d'intesa con la Segreteria del Sindaco.

L'istanza di cui all'art. 5 del presente Regolamento, dovrà essere inoltrata all'Ufficio dello Stato Civile che ne darà pronta comunicazione agli Uffici interessati.

Non verranno di norma celebrati più di due matrimoni al giorno (uno al mattino e uno al pomeriggio).

Almeno un mese prima della cerimonia dovrà essere trasmessa all'ufficio economato ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa stabilita.

ART. 12  
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ART. 13  
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la prescritta duplice pubblicazione all'albo pretorio ex art. 83 c. 3 dello Statuto Comunale: la prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art.124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; la seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni o omologazioni.